



# COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 28.09.2017**

**OGGETTO: ACCORDO TRA COMUNE DI MASSA E COMUNE DI TRESANA PER LO SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA FUNZIONE TURISMO A SEGUITO DELLA L.R.T. 22/2015 E DELLA l.r.t. 86/2016.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **21:05** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>	<b>Partecipanti</b>	
<b>X</b>		Mastrini Matteo	Sindaco
<b>X</b>		Franchetti Dhebora	Assessore
<b>X</b>		Ciancianaini Riccardo	Ass. Esterno

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale  
Dott. Luca Lazzarini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

## La Giunta Comunale

### Premesso che:

- La Legge Regionale Toscana n. 22 del 3 marzo 2015, prevede che *“le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici”*, esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della legge stessa, *“sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale”*;
- La sopra richiamata normativa ha altresì stabilito che agli Enti subentranti sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelle utilizzate dalle Province che svolgevano le funzioni prima del trasferimento;
- In attuazione della succitata normativa, la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 1030 del 30.10.2015 ha provveduto ad individuare il personale della Provincia di Massa-Carrara da trasferire, a far data dal 1° gennaio 2016, al Comune di Massa, in qualità di capoluogo di Provincia, per lo svolgimento delle suddette funzioni in materia di turismo compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
- Con deliberazione n. 1216 del 15.12.2015 la Giunta Regionale ha preso atto dei soli costi del personale in trasferimento ai comuni capoluogo, che, ai sensi del comma 7 dell’art. 13 della Legge Regionale Toscana 22/2015, verranno sostenuti mediante attribuzione all’Amministrazione Comunale di Massa di risorse per l’esercizio delle funzioni trasferite previste nel bilancio regionale e già attribuite alla Provincia per l’esercizio delle medesime funzioni;
- Sono stato definiti con la Provincia di Massa-Carrara, sempre in attuazione del richiamato art. 13 Legge Regionale Toscana 22/2015, specifici accordi organizzativi tra il Comune di Massa e la suddetta Provincia relativi ai beni e alle risorse strumentali che risultano correlati o destinati all’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento o che comunque sono stati, per valutazione congiunta delle due amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità, nonché per l’individuazione dei procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferite;
- La L.R.T. 86/2016 prevede, all’Art. 6 che *“1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di: a) esercizio delle strutture ricettive; b) esercizio delle attività professionali; c) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del territorio comunale. 2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti con legge regionale. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7..”*; all’Art. 7 che *“1. L’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all’articolo 6, comma 2 e all’articolo 9, comma 3, comporta: a) la stipulazione di una convenzione con l’Agenzia regionale di promozione turistica; b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale; c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di*

*destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8.*"; ed all'Art. 9, Comma 1, che siano attribuite ai Comuni Capoluogo (nel caso al Comune di Massa) le *"funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di: a) agenzie di viaggio e turismo; b) classificazione delle strutture ricettive; c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco; d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo"*; nonché ai sensi del Comma 3 del medesimo Art. 9 che: *"Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia fino a quando non vi provvedano i comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 7."*;

- Con deliberazione n. 442 del 02.05.2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il *"Documento Strategico Operativo Destinazione Toscana 2020"*, nel quale si prevede che *"Appare determinante, dunque, la capacità di affermare sul territorio un sistema di governance in grado di programmare e gestire soluzioni che coinvolgano più parti interessate, ossia forme di collaborazione tra enti pubblici, il settore privato e le sue imprese e altri gruppi di interesse e rappresentanza collettiva: per dirla in sintesi, occorrono processi trasparenti di decisione e relazioni tra i soggetti che incrocino il livello delle responsabilità e dei ruoli (istituzionali, economici, ecc.) con un'organizzazione degli interessi per reti funzionali."*

**Preso atto che:**

- L'Unione dei Comuni Montana Lunigiana ed il Comune di Pontremoli (su mandato, quindi, di tutti le amministrazioni comunali della Lunigiana) hanno provveduto a chiedere alla Regione Toscana l'istituzione di un ambito territoriale (ex Comma 2, Art. 6 della succitata L.R.T. 86/2016) per l'intera area della Lunigiana;
- Allo stato attuale ed in assenza di una specifica L.R.T. che definisca gli ambiti territoriali dell'intera Regione Toscana, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono esercitate, per il territorio provinciale, dal Comune Capoluogo di Provincia, quindi, dal Comune di Massa;
- Parimenti lo stesso Comune di Massa esercita le funzioni amministrative, allo stesso comune attribuite, ai sensi della L.R.T. 86/2016 all'Art. 9, comma 1 (a agenzie di viaggio e turismo; b classificazione delle strutture ricettive; c istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco; d raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo);
- A seguito di rispettivi atti amministrativi è stato istituito per la zona di costa della Provincia (e, quindi, per il Comune di Massa, per il Comune di Carrara e per il Comune di Montignoso), uno specifico OTD, ai sensi dell'Art. 8 della L.R.T. 86/2016, mentre per l'area della Lunigiana non sussistono esperienze amministrative relative all'istituzione di OTD Comunali o sovracomunali;
- Le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive sono svolte in forma associata, dall'Unione Comuni Montana Lunigiana per i Comuni di *Bagnone, Casola, Comano, Filattera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca Lunigiana e Zeri*;

- Le funzioni di Polizia Municipale sono svolte in forma associata, dall'Unione Comuni Montana Lunigiana per alcuni Comuni dell'area della Lunigiana.

**Ritenuto che:**

- Il turismo riscopra una particolare importanza nel quadro delle politiche di sviluppo economico e sociale dell'intera area provinciale di Massa-Carrara e, quindi, anche per l'ambito comunale ed assuma, quindi, una valenza strategica nella costruzione di un sistema capace di rafforzare la competitività e la capacità di attrattiva dell'economia locale;
- Ai fini di una completa ed ottimale realizzazione delle funzioni amministrative in carico al Comune di Massa, con riferimento ai compiti di cui all'Art. 9, Comma 1 della L.R.T. 86/2016, il Comune Capoluogo di Massa, i Comuni dell'area di costa e dell'area Lunigiana, nonché, ove previsto dalle gestioni associate, l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, debbano sviluppare specifici accordi di collaborazione tra i propri uffici;
- Ai fini della realizzazione, organizzazione e gestione dell'offerta turistica locale occorre che sia realizzato un tavolo di confronto permanente tra le parti sottoscrittrici del presente accordo e le rappresentanze dei operatori locali, anche ai fini di determinare indirizzi comuni pubblico/privati rispetto alla governance turistica locale;
- Ai fini di una ottimale organizzazione delle funzioni di informazione ed accoglienza turistica che possa garantire sia la realizzazione di un'attività di back office (redazione unica e centralizzata) finalizzata al coordinamento e alla redazione delle basi informative dei diversi siti (on line e fisici) pubblici esistenti sul territorio, sia la stabilizzazione di un rapporto continuo con il sistema informativo regionale, si ritiene necessario, pur per prodotti turistici anche diversi per le diverse aree e particolarità del territorio, stabilire specifici accordi tra le parti;
- Ai fini dello sviluppo di sinergie nel settore del turismo, tra tutti gli attori pubblici rilevanti, coinvolgere le professionalità e le risorse della Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura di Massa-Carrara.

**Visti:**

- L'art. 15 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- La Legge Regionale Toscana n. 22 del 3 marzo 2015 per quanto attiene alle funzioni del Turismo;
- La Legge Regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 recante "Testo unico del sistema turistico regionale";

**Visto ulteriormente** lo schema di Accordo tra le amministrazioni Comunali della Provincia di Massa-Carrara, la C.C.I.A.A. di Massa-Carrara e l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, oggetto di definizione in sede di incontri inter-istituzionali tra le suddette amministrazioni; Accordo che disciplina lo svolgimento del coordinamento provinciale della funzione turismo a seguito della L.R.T. 22/2015 e della L.R.T. 86/2016, sub allegato (a) alla presente Deliberazione e che costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

**Ritenuto:**

- Di dover procedere alla approvazione del suddetto Accordo per lo svolgimento del coordinamento provinciale della funzione turismo a seguito della L.R.T. 22/2015 e della L.R.T. 86/2016, sub allegato (a) alla presente Deliberazione e che costituente parte integrante e sostanziale della stessa;
- Di dover procedere, successivamente alla sua approvazione, alla relativa sottoscrizione del medesimo Accordo;

**Dato atto che** l'accordo produrrà, per i soli enti sottoscrittori, tutti gli effetti contenuti nello stesso anche se non sottoscritto da tutte le amministrazioni previste nel medesimo Accordo;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TEUL);

**Non acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TEUL), poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione;

*Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto*

**DELIBERA**

- **Di approvare**
  - l'Accordo per lo svolgimento del coordinamento provinciale della funzione turismo a seguito della L.R.T. 22/2015 e della L.R.T. 86/2016, sub allegato (a) alla presente Deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
- **Di dare atto che:**
  - Ai fini della stipula dello stesso, provvederà il Sindaco od in sua assenza od impedimento il Vice-Sindaco od anche in assenza di quest'ultimo, l'Assessore competente con delega al Turismo, opportunamente dotato di delega da parte del Sindaco ed in ottemperanza alla presente Deliberazione;
  - in sede di stipula potranno essere apportati al suddetto Accordo, tutte le possibili variazioni e miglioramenti allo stesso, purché non di natura sostanziale;
  - l'accordo, di cui sopra, una volta sottoscritto, produrrà, per i soli enti sottoscrittori, tutti gli effetti contenuti nello stesso, anche se non sottoscritto da tutte le amministrazioni previste nel medesimo Accordo;
  - gli uffici competenti dell'Amministrazione provvederanno agli adempimenti discendenti e conseguenti al presente atto.

**DELIBERA ALTRESI'**

Con votazione separata, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs n. 267/2000, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla sua attuazione.

Parere di regolarità contabile  tecnica

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

Tresana, li 28.09.2017

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale  
Dott. Luca Lazzarini

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Tresana, lì 07.10.2017

Il Segretario Comunale  
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07.10.2017 al 22.10.2017 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata, in data \_\_\_\_\_ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 28.09.2017;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì 22.10.2017

Il Segretario Comunale  
Dott. Luca Lazzarini